

Codice A1413D

D.D. 14 febbraio 2025, n. 78

D.G.R. n. 29-607/2024/XII del 20.12.2024. Presa d'atto della nomina del Responsabile unico regionale dell'assistenza sanitaria (RUAS) e istituzione dell'Organismo regionale di verifica e controllo sulle liste e sui tempi di attesa.



ATTO DD 78/A1400B/2025

DEL 14/02/2025

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400B - SANITA'**

OGGETTO: D.G.R. n. 29-607/2024/XII del 20.12.2024. Presa d'atto della nomina del Responsabile unico regionale dell'assistenza sanitaria (RUAS) e istituzione dell'Organismo regionale di verifica e controllo sulle liste e sui tempi di attesa.

Premesso che:

con D. L. 7 giugno 2024, n. 73 (pubblicato sulla G.U. n. 132 del 07.06.2024), coordinato con la Legge di conversione 29 luglio 2024, n. 107 (pubblicata sulla G.U. n. 178 del 31.07.2024), recante "Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie" sono state fornite, fra le altre, le seguenti disposizioni:

Art. 2 "Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria"

- comma 1 "Al fine di rafforzare le attività di controllo del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS), di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' istituito presso il Ministero della salute l'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria, di seguito denominato «Organismo», che opera alle dirette dipendenze del Ministro della salute e svolge le funzioni già attribuite al predetto Sistema, assicurandone anche il relativo supporto tecnico, fatta eccezione per le funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere c), e), g), h) e l), del decreto del Ministro della salute 17 giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2006, che continuano ad essere esercitate secondo quanto previsto dallo stesso decreto. Le attività dell'Organismo sono realizzate con programmi annuali secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto di cui al primo periodo". comma 2. "Al fine di promuovere e assicurare la piena ed efficace tutela degli interessi dei cittadini al corretto utilizzo dei finanziamenti erogati e di superare le divergenze esistenti nei differenti sistemi sanitari regionali, l'Organismo può esercitare il potere di accesso presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), presso le aziende ospedaliere universitarie e i policlinici universitari, presso gli erogatori privati accreditati nonché presso tutti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, anche se trasformati in fondazioni, per verificare e analizzare le disfunzioni emergenti a seguito del controllo delle agende di prenotazione, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dei relativi provvedimenti attuativi. Le risultanze dei controlli effettuati sono comunicate al

Responsabile unico regionale dell'assistenza sanitaria (RUAS) di cui al comma 5, che provvede a valutare i conseguenti interventi. Nello svolgimento delle suddette funzioni, l'Organismo puo' avvalersi anche del supporto del Comando Carabinieri per la tutela della salute, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica [...]”.

- comma 5. “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituiscono con specifica disposizione regionale l'Unita' centrale di gestione dell'assistenza sanitaria e dei tempi e delle liste di attesa, presieduta e coordinata dall'assessore alla sanita' e composta da professionisti di area sanitaria e amministrativa coinvolti nella funzione, che provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a individuare il RUAS, a cui sono attribuiti le funzioni e gli obiettivi tematici e temporali in termini di efficacia ed efficienza dell'assistenza sanitaria e quelli contenuti nel Piano regionale sulle liste di attesa, da adottare con validita' annuale, e al quale non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati. Il RUAS e' responsabile in ordine al rispetto dei criteri di efficienza nell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie e sul corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa e dei piani operativi per il recupero delle liste medesime nonche' dell'attuazione e del raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano regionale sulle liste di attesa e provvede al controllo sull'avvenuto adempimento. Il RUAS verifica i volumi, i tempi di attesa e ogni altro dato necessario al monitoraggio da effettuare ai sensi del primo periodo e segnala le strutture che non rispettano i predetti termini per le finalita' di cui al presente comma, in tema di regolazione contrattuale degli erogatori. Con cadenza trimestrale, il RUAS redige e invia all'Organismo un rapporto di monitoraggio delle prestazioni critiche e delle liste di attesa in ambito aziendale, segnalando le eventuali criticita' e indicando le azioni correttive eventualmente poste in essere. Il RUAS procede alla definizione di interventi formativi che garantiscono che l'accoglienza dei pazienti e la comunicazione sulla permanenza nelle liste di attesa siano gestite con competenze adeguate da parte degli operatori incaricati [...]”.

Dato atto che:

con D.G.R. n. 29-607/2024/XII del 20.12.2024, avente per oggetto “Decreto Legge 7 giugno 2024, n. 73, coordinato con la Legge di conversione 29 luglio 2024, n. 107, recante ‘Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie’. Prima attuazione sul territorio regionale e istituzione dell’Unità Centrale di gestione dell’assistenza sanitaria e dei tempi e delle liste di attesa”:

- è stata istituita l'Unita' centrale di gestione dell'assistenza sanitaria e dei tempi e delle liste di attesa della Regione Piemonte, presieduta e coordinata dall’Assessore regionale pro-tempore alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Prevenzione e Sicurezza Sanitaria, Edilizia Sanitaria e così composta:

- Direttore della “Direzione Sanità”, componente;
- Dirigente del Settore “Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari”, componente;
- Dirigente del Settore “Rapporti con Erogatori Sanitari e Sociosanitari”, componente;
- Dirigente del Settore “Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR”, componente;
- Dirigente del Settore “Controllo di gestione, sistemi informativi, logistica sanitaria e coordinamento acquisti”, componente;
- Direttore Sanitario dell’Azienda Zero, componente;
- Dirigente della Struttura “CUP e Liste di attesa” dell’Azienda Zero, componente.

Considerato che:

- rientra fra i compiti dell'Unità centrale di gestione dell'assistenza sanitaria e dei tempi e delle liste di attesa della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 2, comma 5 del D.L. 7 giugno 2024, n. 73, l'individuazione del Responsabile Unico dell'Assistenza Sanitaria (RUAS), da nominarsi nella seduta di insediamento, scelto sulla base di comprovati requisiti formativi e professionali nell'ambito di cui trattasi;

omissis nella seduta di insediamento dell'Unità centrale di gestione dell'assistenza sanitaria e dei tempi e delle liste di attesa della Regione Piemonte, svoltasi in data 24 gennaio 2025 – la cui sintesi è agli atti della Direzione Sanità - è stato individuato, quale Responsabile Unico dell'Assistenza Sanitaria (RUAS), il Dott. Franco Ripa, Dirigente del Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari della Direzione Sanità, in possesso dei comprovati requisiti formativi e professionali nell'ambito di cui trattasi.

Dato atto che rientrano fra i compiti del RUAS, ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del D.L. 7 giugno 2024, n. 73, le seguenti funzioni:

- verifica del rispetto dei criteri di efficienza nell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie e sul corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa e dei piani operativi per il recupero delle liste medesime nonché dell'attuazione e del raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano regionale sulle liste di attesa;

- controllo sull'avvenuto adempimento delle disposizioni del Piano regionale sulle liste di attesa;

- verifica dei volumi, dei tempi di attesa e di ogni altro dato necessario al monitoraggio dell'efficacia e dell'efficienza delle disposizioni contenute nel Piano regionale delle Liste di attesa e segnalazione delle strutture che non rispettano e predetti termini in tema di regolazione contrattuale degli erogatori;

- stesura ed invio, con cadenza trimestrale, all'Organismo di cui all'art. 2, comma 1 del D.L. 7 giugno 2024, n. 73, di un rapporto di monitoraggio delle prestazioni critiche e delle liste di attesa in ambito aziendale, segnalando le eventuali criticità e indicando le azioni correttive eventualmente poste in essere;

- definizione di interventi formativi che garantiscono che l'accoglienza dei pazienti e la comunicazione sulla permanenza nelle liste di attesa siano gestite con competenze adeguate da parte degli operatori incaricati.

Dato, altresì, atto che:

la summenzionata D.G.R. n. 29-607/2024/XII del 20.12.2024 dispone, testualmente, che:

“[...] - nello svolgimento delle proprie funzioni, il RUAS potrà avvalersi – dandone preventiva comunicazione scritta all'Unità centrale di gestione dell'assistenza sanitaria e dei tempi e delle liste di attesa della Regione Piemonte - di esperti nelle materie di cui trattasi, in possesso di comprovati requisiti formativi e professionali, che presteranno il loro supporto a titolo gratuito; [...]”

Ritenuto necessario, ai fini del pieno adempimento alla normativa nazionale e regionale vigenti nell'ambito di cui trattasi, di:

- istituire l'Organismo regionale di verifica e controllo sulle liste e sui tempi di attesa, con il

mandato di coadiuvare il RUAS nello svolgimento delle proprie funzioni, con specifico riferimento al potenziamento delle attività di verifica esterna sulle liste e sui tempi di attesa da parte della Direzione Sanità sulle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte;

- stabilire che l'Organismo regionale di verifica e controllo sulle liste e sui tempi di attesa, coordinato dal RUAS, svolga le seguenti funzioni:

∞ effettuare le verifiche esterne nelle Aziende Sanitarie;

∞ valutare le performance delle Aziende Sanitarie per quanto riguarda le liste e i tempi di attesa;

∞ individuare le non conformità e effettuare le segnalazioni alle Aziende Sanitarie;

∞ predisporre la relazione scritta sulle modalità di effettuazione della verifica medesima, con le eventuali criticità riscontrate e con gli specifici rilievi evidenziati;

∞ verificare la qualità e l'impatto dei piani aziendali di adeguamento;

- definire la composizione dell'Organismo di cui all'alinea precedente come di seguito dettagliato:

- dott. Franco Ripa, Responsabile Settore "Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari" (Responsabile unico regionale dell'assistenza sanitaria e Coordinatore dell'Organismo di Verifica);

- dott. Mario Raviola, Responsabile Settore "Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR";

- dott. Antonino Ruggeri, Responsabile Settore "Controllo di Gestione, Sistemi Informativi, logistica sanitaria e coordinamento acquisti";

- dott. Alessandro Girardi, Direttore Sanitario Azienda Zero;

- ing. Simona Iaropoli, Dirigente Struttura "CUP e Liste di attesa" dell'Azienda Zero;

- dott.ssa Mirella Angaramo, Responsabile Settore "Affari generali e giuridico legislativo";

- dott.ssa Erica Ferrara, Funzionario Staff di Direzione;

- dott.ssa Raffaella Ferraris, Funzionario Settore "Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari";

- dott.ssa Barbara Manzotti, Funzionario "Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari";

- dott.ssa Luana Solero, Funzionario Settore "Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari";

- dott.ssa Ilaria Meo, Funzionario Settore "Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR";

- dott.ssa Marianna Vincenzino, Funzionario Settore "Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR";

- ing. Enrica Francesconi, CSI Piemonte;

- stabilire che le Aziende Sanitarie Regionali, tramite la Direzione Generale e i propri servizi e uffici in occasione delle verifiche di cui ai precedenti punti, collaborano con l'Organismo di verifica e su richiesta dell'Organismo stesso esibiscono atti e documenti necessari all'espletamento della verifica e forniscono ogni notizia ed informazione utile;
- stabilire che la verifica viene conclusa con il verbale della verifica compiuta e con la relazione sulla verifica, sottoscritta dai Dirigenti e Funzionari che vi hanno partecipato;
- precisare che la partecipazione all'Organismo di verifica è a titolo gratuito e che sarà riconosciuto il rimborso delle spese secondo le regole previste per i dipendenti regionali.

Richiamati:

- l'art. 10 del D.P.C.M. del 27/03/2000, in base al quale, al fine di assicurare che l'attività libero-professionale comporti la riduzione delle liste d'attesa, i Direttori generali definiscono, di concerto con i professionisti interessati, "i volumi di attività che devono essere comunque assicurati". Il Decreto specifica, altresì, che l'attività in ALPI di cui all'art. 8 del medesimo Decreto resa per conto dell'azienda "deve essere finalizzata alla riduzione dei tempi di attesa";
- l'art. 1, comma 4, lett. d) della L. n. 120/2007, che prevede, nell'ambito dei processi di gestione dell'ALPI, la implementazione di un sistema di monitoraggio aziendale dei tempi di attesa delle prestazioni erogate nell'ambito dell'attività istituzionale "al fine di assicurare il rispetto dei tempi medi fissati da specifici provvedimenti" nonché la "attivazione di meccanismi di riduzione dei medesimi tempi medi" e la garanzia che le prestazioni con carattere di urgenza differibile vengano erogate entro le 72 ore dalla richiesta;
- l'art. 1, comma 4, lett. g) della medesima Legge n. 120/2007, nella parte in cui specifica che la regolamentazione dell'ALPI deve tendere al progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni istituzionali rispetto ai tempi medi di quelle erogate in regime di libera professione intramuraria, al fine di "assicurare che il ricorso a quest'ultima sia conseguenza di libera scelta del cittadino e non di carenza nell'organizzazione dei servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale";
- l'Intesa ai sensi dell'art.8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sul Piano Nazionale di Governo delle Liste d'Attesa per il triennio 2019-2021, di cui all'art. 1, comma 280, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266";
- il DL 14 agosto 2020, n. 104 "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", che reca le disposizioni urgenti in materia di liste di attesa;
- il DL 25 maggio 2021 , n. 73. Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" Disposizioni in materia di liste di attesa e utilizzo flessibile delle risorse;
- l'Intesa Stato-Regioni il 21 febbraio 2019 inerente "Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) 2019-2021";
- l'Accordo Stato - Regioni del 7.8.2023 "Linee di indirizzo per la gestione delle liste di attesa per ricoveri programmati nelle strutture sanitarie e corretta tenuta delle agende di prenotazione".

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto trattasi di regolamentazione di attività da svolgersi senza corresponsione di emolumenti comunque denominati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.P.C.M. 12 gennaio 2017, ad oggetto "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
- il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2023, che definisce il nuovo nomenclatore tariffario dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, ai sensi dell'art. 8-sexies, commi 5 e 7, del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992;
- il DM 31 dicembre 2023, il DM del 28.03.2024 del DM 25 novembre 2024, recante "Definizione delle tariffe relative all'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica";
- l'Intesa, ai sensi dei commi 5 e 7 dell'art. 8-sexies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sullo schema di decreto di modifica del decreto 23 giugno 2023 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica (Rep. Atti 204/CSR del 14.11.2024);
- l'art. 9 del D.L. 18 ottobre 2023 n. 145, conv. con l. 15 dicembre 2023 n. 191, in materia di rispetto dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di equilibrio di bilancio;
- la D.G.R. n. 2-1980 del 23.09.2020, titolata "Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104. Obiettivi programmatici e riparto risorse alle Aziende pubbliche del SSR per il recupero delle liste di attesa relative a prestazioni ambulatoriali, di screening oncologici e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2" con cui è stato approvato, all'allegato A, il Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di ricovero e di screening oncologici;
- la D.G.R. n. 22-3690 del 06.08.2021, titolata "Approvazione dell'aggiornamento del Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di ricovero e di screening oncologici. Ulteriori indicazioni in applicazione del D.L. 14 agosto 2020, n.104 e del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, ad integrazione ed aggiornamento della D.G.R. 23 settembre 2020, n. 2-1980" con la quale si è disposto per l'aggiornamento del Piano di recupero delle liste di attesa, secondo le indicazioni fornite nel D.L. 73/2021 sopra citato;
- la D.G.R. n. 48-4605 del 28.01.2022, inerente a "Approvazione della rimodulazione del Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di ricovero e di screening oncologici, a norma dell'art. 1, commi 276 e seguenti, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

- la D.G.R. n. 4-4878 del 14.04.2022, titolata "Piano straordinario di recupero delle Liste d'attesa. Ulteriori disposizioni attuative, ad integrazione della D.G.R. n. 48-4605 del 28.01.2022 e autorizzazioni di spesa per le Aziende Sanitarie Regionali. Modifica della D.G.R. 38-846 del 22.02.2019 sui termini di validità delle ricette relative alle prestazioni diagnostico-specialistiche di primo accesso;
- la D.G.R. n. 26-5656 del 19.09.2022, inerente a "Regole di finanziamento per l'acquisto di prestazioni sanitarie da erogatori privati per gli anni 2022-2023 ed assegnazione dei tetti di spesa. Approvazione dello schema di contratto per prestazioni di ricovero in regime di acuzie e post-acuzie, di specialistica ambulatoriale e di CAVS";
- la D.G.R. n.20-6920 del 22.05.2023, avente ad oggetto "Approvazione della rimodulazione del Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di ricovero e di screening oncologici, ai sensi dell'art. 4, comma 9 octies del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198. Aggiornamento della D.G.R. n. 48-4605 del 28.01.2022 e della D.G.R. n. 4-4878 del 14.04.2022";
- la D.G.R. n. 16-7729/2023/XI del 20.11.2023, inerente a "Definizione delle ulteriori azioni programmatiche di rilevanza regionale e aziendale finalizzate alla realizzazione dell'obiettivo di riduzione delle liste di attesa relative alle visite e prestazioni ambulatoriali. Integrazioni alle DGR n.4-4878 del 14.04.2022 e n.20-6920 del 22.05.2023 sulle modalità di attuazione del controllo di valorizzazione economico-finanziaria delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, erogate dalle strutture private accreditate e contrattualizzate con il SSR, con decorrenza a far data dal 1° gennaio 2024 e rendicontate nel flusso C, di cui alla D.G.R. n.4-4878 del 14.04.2022";
- la D.G.R. n. 9-8256/2024/XI del 04.03.2024, titolata "D.L. 14 agosto 2020, n. 104, conv. in L. 13 ottobre 2020 n. 126. Aggiornamento Piano Operativo regionale per il recupero delle liste di attesa: prime indicazioni per l'anno 2024".;

determina

per le motivazioni espresse in premessa,

1. di dare atto che il Responsabile unico regionale dell'assistenza sanitaria (RUAS) è il Dott. Franco Ripa, Dirigente del Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari, nominato *omissis* dall'Unità centrale di gestione dell'assistenza sanitaria e dei tempi e delle liste di attesa della Regione Piemonte, ai sensi del D.L. 7 giugno 2024, n. 73, cui è stata data attuazione con D.G.R. n. 29-607/2024/XII del 20.12.2024, come risulta dal verbale sottoscritto in data 24.01.2025;

2. di dare atto che rientrano fra i compiti del RUAS, ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del D.L. 7 giugno 2024, n. 73, le seguenti funzioni:

- verifica del rispetto dei criteri di efficienza nell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie e sul corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa e dei piani operativi per il recupero delle liste medesime nonché dell'attuazione e del raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano regionale sulle liste di attesa;

- controllo sull'avvenuto adempimento delle disposizioni del Piano regionale sulle liste di attesa;

- verifica dei volumi, dei tempi di attesa e di ogni altro dato necessario al monitoraggio dell'efficacia e dell'efficienza delle disposizioni contenute nel Piano regionale delle Liste di attesa e segnalazione delle strutture che non rispettano e predetti termini in tema di regolazione contrattuale degli erogatori;

- stesura ed invio, con cadenza trimestrale, all'Organismo di cui all'art. 2, comma 1 del D.L. 7 giugno 2024, n. 73, di un rapporto di monitoraggio delle prestazioni critiche e delle liste di attesa in ambito aziendale, segnalando le eventuali criticità e indicando le azioni correttive eventualmente poste in essere;

- definizione di interventi formativi che garantiscono che l'accoglienza dei pazienti e la comunicazione sulla permanenza nelle liste di attesa siano gestite con competenze adeguate da parte degli operatori incaricati;

3. di dare atto che ai sensi dell'art. 2, comma 5 del D.L. 7 giugno 2024, n. 73, la nomina a RUAS non comporta compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa, o altri emolumenti comunque denominati, né a carico della Regione Piemonte, né delle Aziende Sanitarie regionali;

4. di confermare che, nello svolgimento dei propri compiti, il RUAS potrà avvalersi – dandone preventiva comunicazione scritta all'Unità centrale di gestione dell'assistenza sanitaria e dei tempi e delle liste di attesa della Regione Piemonte - di esperti nelle materie di cui trattasi, in possesso di comprovati requisiti formativi e professionali, che presteranno il loro supporto a titolo gratuito;

5. di istituire l'Organismo regionale di verifica e controllo sulle liste e sui tempi di attesa, con il mandato di coadiuvare il RUAS nello svolgimento delle proprie funzioni, con specifico riferimento al potenziamento delle attività di verifica esterna sulle liste e sui tempi di attesa da parte della Direzione Sanità sulle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte;

6. di stabilire che l'Organismo regionale di verifica e controllo sulle liste e sui tempi di attesa, coordinato dal RUAS, svolge le seguenti funzioni:

∞ effettuare le verifiche esterne nelle Aziende Sanitarie;

∞ valutare le performance delle Aziende Sanitarie per quanto riguarda le liste e i tempi di attesa;

∞ individuare le non conformità e effettuare le segnalazioni alle Aziende Sanitarie;

∞ predisporre la relazione scritta sulle modalità di effettuazione della verifica medesima, con le eventuali criticità riscontrate e con gli specifici rilievi evidenziati;

∞ verificare la qualità e l'impatto dei piani aziendali di adeguamento;

7. di definire la composizione dell'Organismo di cui all'alinea precedente come di seguito dettagliato:

- dott. Franco Ripa, Responsabile Settore "Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari" (Responsabile unico regionale dell'assistenza sanitaria e Coordinatore dell'Organismo di Verifica);

- dott. Mario Raviola, Responsabile Settore "Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR";

- dott. Antonino Ruggeri, Responsabile Settore "Controllo di Gestione, Sistemi Informativi, logistica sanitaria e coordinamento acquisti";

- dott. Alessandro Girardi, Direttore Sanitario Azienda Zero;

- ing. Simona Iaropoli, Dirigente Struttura “CUP e Liste di attesa” dell’Azienda Zero;
- dott.ssa Mirella Angaramo, Responsabile Settore “Affari generali e giuridico legislativo”;
- dott.ssa Erica Ferrara, Funzionario Staff di Direzione;
- dott.ssa Raffaella Ferraris, Funzionario Settore “Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari”;
- dott.ssa Barbara Manzotti, Funzionario “Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari”;
- dott.ssa Luana Solero, Funzionario Settore “Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari”;
- dott.ssa Ilaria Meo, Funzionario Settore “Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR”;
- dott.ssa Marianna Vincenzino, Funzionario Settore “Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR”;
- ing. Enrica Francesconi, CSI Piemonte;

9. di stabilire che le Aziende Sanitarie Regionali, tramite la Direzione Generale e i propri servizi e uffici in occasione delle verifiche di cui ai precedenti punti, collaborano con l’Organismo di verifica e su richiesta dell’Organismo stesso esibiscono atti e documenti necessari all’espletamento della verifica e forniscono ogni notizia ed informazione utile;

10. di stabilire che la verifica viene conclusa con il verbale della verifica compiuta e con la relazione sulla verifica, sottoscritta dai Dirigenti e Funzionari che vi hanno partecipato;

11. di precisare che la partecipazione all’Organismo di verifica è a titolo gratuito e che sarà riconosciuto il rimborso delle spese secondo le regole previste per i dipendenti regionali;

12. di confermare che è demandata a successivi provvedimenti della Direzione Sanità ogni ulteriore disposizione necessaria all’adempimento di quanto previsto dal presente provvedimento, compresa la notifica al Ministero della Salute della nomina del RUAS;

13. che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto trattasi di regolamentazione di attività da svolgersi senza corresponsione di emolumenti comunque denominati.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

IL DIRETTORE (A1400B - SANITA')
Firmato digitalmente da Antonino Sottile

